

LVII.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

SOMMARIO. — *Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge: Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873 e Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino — Approvazione senza discussione dei progetti di legge: Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini; Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova; Leva militare sui nati nell'anno 1857; Convenzione per la permuta di alcuni beni demaniali con altri del comune di Capua; Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878 colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni; Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873; Maggiori spese ai residui 1876 e retro, iscritti nel bilancio di previsione pel 1877; Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521, e 9 luglio 1876, N. 3232, per le costruzioni di strade ordinarie; Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena — Discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia — Considerazioni del Senatore Caccia e raccomandazioni del Senatore Amari, Relatore, cui risponde il Ministro dell'Interno — Nuove considerazioni del Senatore Caccia, del Ministro e del Senatore Amari — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni del Senatore Zini sull'articolo 2 — Spiegazioni del Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Zini, cui rispondono il Relatore ed il Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo 2 e dei due primi capoversi dell'articolo 3 — Emendamento del Senatore Caccia al terzo capoverso, non accettato dal Ministro — Avvertenza del Senatore Scialoia — Approvazione della prima parte del terzo capoverso — Dichiarazione del Senatore Amari, Relatore — Reiezione dell'emendamento Caccia — Approvazione dell'intero articolo 3 e dei successivi, fino al 7 — Considerazioni e raccomandazione del Senatore Caccia all'articolo 8 — Spiegazioni e dichiarazione del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi, fino al 15, ultimo del progetto — Discussione del progetto sulla leva marittima sui nati del 1857 — Il Senatore Trombetta dà lettura della Relazione — Approvazione del progetto — Risultato della votazione seguita al principio della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi intervengono pure i Ministri della Marina e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi

Il Senatore Cittadella domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto delle leggi discusse nella tornata di ieri.

1. Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

2. Convenzione postale fra il Governo Italiano e la repubblica di San Marino.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei Senatori che sopraggiungeranno.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Secondo l'ordine del giorno si dovrebbe discutere dapprima la legge: « Bonificazione dell'agro romano » ma, non essendo presente l'onor. sig. Presidente del Consiglio, il quale, credo, in questo momento sia occupato nell'altro ramo del Parlamento, bisogna rimetterne la discussione ad altro momento.

Viene in secondo luogo l'altro progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia »; ma anche per questa legge è necessaria la presenza del signor Ministro della Istruzione Pubblica, il quale si trova trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Per non perder tempo, io pregherei il signor Presidente, se il Senato acconsente, di passare alla discussione del progetto di legge: « Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini, » approfittando della presenza dell'onorevole sig. Ministro dell'Interno.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Prego il Senato di concedere l'urgenza al disegno di legge di cui testè si è fatta menzione, relativo alla conservazione dei monumenti. Io non mi farò a dimostrare l'importanza di questo disegno di legge rispetto la patria coltura. Vorrei semplicemente addurre un argomento economico. Il disegno di legge in discorso applica una tassa di uscita del 25 per cento agli oggetti d'arte e di antichità; e ciò allo scopo di infrenarne la esportazione. Ora, tutti sanno che quando una gravezza daziaria è annunciata anticipatamente e non applicata, accade che l'annuncio dà stimolo a quelle transazioni appunto che la proposta gravezza intenderebbe a colpire.

Mi pare quindi che sarebbe prudente, poichè questo progetto di legge è annunciato, che esso pure venisse in discussione.

Io non fo alcuna obbiezione alla proposta dell'onor. Senatore Chiesi riguardo all'ordine del giorno d'oggi: solamente vorrei pregare il Senato di porre all'ordine del giorno di domani il disegno di legge per la conservazione dei monumenti che è già stato posposto a parecchi altri, taluni dei quali non erano dichiarati d'urgenza.

Affinchè adunque il progetto dianzi ricordato possa venire in trattazione nello scorcio della presente sessione, fo preghiera al Senato di voler decretare anche per esso l'urgenza, come già fece per molti altri.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che non vi sia bisogno di decretare l'urgenza per questo progetto di legge, poichè si trova già all'ordine del giorno. Forse il mio Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica verrà oggi stesso, e se il Senato non crederà diversamente, potrà discutersi in questa istessa seduta. Interessa anche al Governo che questo progetto di legge sia discusso presto.

Ciò che dico per questo progetto di legge vale pure per l'altro, cioè pel primo segnato all'ordine del giorno: Bonificazione dell'agro romano.

Il Presidente del Consiglio è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, e non gli è possibile di assentarsi; non per questo deve ritenersi che il progetto debba essere rimandato a tempo indefinito.

In quanto a discutersi gli altri progetti di legge che mi riguardano personalmente, io sono a disposizione del Senato.

Vorrei poi rivolgere una viva preghiera al Senato, anche da parte del Presidente del Consiglio. È stato presentato un progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Questo progetto di legge, oltre all'importanza umanitaria e morale, ne ha anche un'altra finanziaria, poichè produce l'immediata conseguenza sul bilancio in quest'anno di circa 800 mila lire di economia e nell'anno prossimo di un milione e più; e quindi il Senato comprenderà che al Governo debba interessare che questo progetto di legge si discuta presto.

Rivolgo perciò al Senato la preghiera di af-

frettare la presentazione della Relazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. In quanto al progetto di legge sulla liberazione dei condannati, siccome credo che sia presente in Senato un numero sufficiente dei membri dell' Ufficio centrale che deve farne la disamina, così la Presidenza avrà cura di convocarli immediatamente perchè possa l' Ufficio centrale redigere e presentare la sua Relazione.

In quanto poi all' urgenza chiesta dal Senatore Massarani, se esso insiste....

Senatore MASSARANI. Permetta, signor Presidente; io mi era fatto lecito d'importunare il Senato perchè nelle precedenti sedute avevo visto che il progetto di legge sulla conservazione dei monumenti era stato posposto anche ad altri per i quali l'urgenza non era stata dichiarata. Poichè per altro l'onorevole Ministro dell' Interno mi assicura che anche questo progetto di legge potrà essere discusso prima della chiusura della sessione, io non insisto sulla mia proposta d'urgenza.

Approvazione di varii progetti di legge.

PRESIDENTE. Viene ora la proposta del Senatore Chiesi che sia data la precedenza al progetto di legge segnato col N. 56, relativo alla cessione al comune di Roma de' sotterranei dell' Ospizio di Termini.

Se il Senato non fa opposizione, si metterà in discussione questo progetto di legge. Esso è così concepito:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Roma la proprietà del sotterraneo dell' Ospizio di Termini, che serviva un tempo per deposito di olio dell' annona.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di progetto di legge composto di un articolo unico, se ne farà, a tenore del Regolamento, la votazione a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge: Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:
(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Non perchè possa io dubitare che in Senato si sollevi qualche obbiezione a questo progetto di legge, ma soltanto per soddisfare al sentimento ed alla consuetudine che mi lega agli archivî dello Stato in generale, ed a quello di Genova in particolare, voglio ricordare la grande importanza che ha questo archivio per la storia d'Italia del medio-evo; onde io credo che non si possa meglio impiegare danaro pubblico che a conservare questo prezioso deposito.

Mi limito a queste poche parole, e non ne aggiungo altre.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io approfitto di questa circostanza per raccomandare al signor Ministro dell' Interno di adoperarsi energicamente per far cessare l'opposizione insorta per parte del Ministero della Pubblica Istruzione alla sistemazione della via di Genova che rasenta l'antico palazzo di S. Giorgio. La demolizione della parte lurida e cadente di quel venerando edificio era già stata decretata da Re Carlo Alberto fin dal 1837, nella pienezza della sua regia autorità; fu nuovamente confermata con legge del Parlamento, allorchè si approvò la sistemazione del bacino del Mandraccio e della piazza della Raibetta.

Quando si stava per eseguire la necessaria demolizione della parte più sporgente e meno estetica dell'edificio dell'antico Banco di S. Giorgio, e provvedere in pari tempo alla migliore collocazione delle preziose carte che ivi deperiscono, sorse l'opposizione di una Commissione, non saprei se artistica od archeologica, e mentre fin dal 1864 già tutto era concertato ed approvato per l'immediata esecuzione dei lavori, da ben tredici anni ogni cosa è rimasta in sospeso.

Egli è più che mai tempo di lasciar eseguire quell'opera, la quale si collega al trasporto dell'archivio di Stato, ed è urgentemente reclamata dalla necessità di provvedere alla libera circolazione nel punto più frequentato di Genova, dove il transito diventa sempre più malagevole e pericoloso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

È d'uopo quindi che il Ministero pensi a far cessare una volta per sempre l'opposizione che ha ritardato finora l'eseguimento di opera tanto urgente nell'interesse del commercio e della sicurezza delle persone.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ringrazio l'onor. Amari di avere colla sua autorevole parola avvalorato questo progetto di legge, ed in pari tempo assicurato il Senatore Giovanola, che già sono iniziate le trattative col Ministro della Pubblica Istruzione per la sollecita esecuzione della legge.

Egli ha perfettamente ragione; vi è un ritardo nato da talune opposizioni che solo il tempo e la pazienza possono superare.

Ad ogni modo sia certo che il tempo che occorrerà per condurre a termine quei lavori non sarà certamente lungo quanto quello che finora è scorso.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 101,600 per lavori di ampliamento e costruzione di scaffali nell'archivio di Stato in Genova.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La predetta somma sarà iscritta e ripartita come segue nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno:

Esercizio 1877	L. 32,000
id. 1878	» 35,000
id. 1879	» 34,600
Totale	<u>L. 101,600</u>

(Approvato.)

PRESIDENTE. Questo progetto sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge, segnato nell'ordine del giorno al numero 7, relativo ad una *Spesa per l'acquisto*

degli oggetti d'attrezzeria e macchinismo adatti al teatro di S. Carlo in Napoli

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, terrò per chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 92,000 per l'acquisto degli oggetti di attrezzeria e macchinismo già in uso presso il teatro San Carlo in Napoli.

Nessuno chiedendo la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Questa somma di lire 92,000 sarà iscritta nel bilancio 1877 del Ministero dell'Interno in apposito capitolo della sua parte straordinaria.

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge, segnato col numero 9 all'ordine del giorno, per *Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia*.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Io sono Relatore di questo progetto di legge.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale lo ha approvato ma so che uno dei membri dell'Ufficio Centrale dissente, e questo è il Senatore Caccia che non si trova presente.

Ho creduto bene di segnalare questo caso al Senato per vedere se voglia aspettare l'arrivo del Senatore Caccia, oppure procedere senz'altro alla discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Amari, pel caso che il Senato, essendo assente il Senatore Caccia, membro dell'Ufficio Centrale, creda bene di aspettarlo per intraprendere la discussione di questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Questo progetto di legge essendo notato al n. 9 nell'ordine del giorno, l'onorevole nostro Collega che vi è interessato non poteva sospettare che venisse in discussione subito. E per certo non possiamo negare che non vi sia stata realmente una trasposizione dell'ordine del giorno, non per colpa certo della Presidenza, ma perchè i Ministri erano occupati nell'altro ramo del Parlamento e non potevano esser qui presenti. A ogni modo l'onorevole Senatore Caccia deve naturalmente supporre che stiamo discutendo urgentemente il progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte o quello sull'agro romano, e non quello per il quale fu nominato dai Colleghi membro dell'Ufficio Centrale e sul quale si è riservato di prendere la parola essendo in opposizione al Relatore. Mi pare adunque che sarebbe conveniente ed opportuno aspettare il Senatore Caccia.

PRÉSIDENTE. Si passerà dunque alla discussione del progetto di legge per la leva sui nati nell'anno 1857 (N. 65).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRÉSIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1857 è fissato a 65,000 uomini.

(Approvato.)

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col regio decreto 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2^a), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati

nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato.)

PRÉSIDENTE. La votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge avrà luogo più tardi insieme agli altri già approvati.

Si passa alla discussione del progetto di legge N. 58: Approvazione della convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 15 febbraio 1875, a rogito del notaio Niccola Vitagliano di Capua, fra i rappresentanti del Demanio dello Stato e dell'Amministrazione militare da una parte ed il Sindaco di Capua qual rappresentante del comune di Capua dall'altra; convenzione portante permuta di stabili di proprietà dello Stato con altri di proprietà del comune di Capua.

PRÉSIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà a suo tempo alla votazione a scrutinio segreto, constando questo progetto di legge di un solo articolo.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge portante il n. 11 dell'ordine del giorno: Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi n. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali di artiglieria da campagna di grosso calibro, e per aumento delle fortificazioni.

Si dà lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1

Il ripartimento per annate determinato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1875, n. 2574 (serie 2^a) rispetto alla spesa straordinaria autorizzata con l'art. 1 della stessa legge per acquisto e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

trasporto di materiali per batterie di campagna di grosso calibro, è modificato nelle quote degli anni 1877-78 come segue, cioè :

Anno 1877 L. 1,400,000
» 1878 » 100,000

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono egualmente modificate le quote degli anni 1877 e 1878 circa la spesa straordinaria autorizzata con legge di pari data n° 2577, per l'armamento delle fortificazioni, e vengono fissate come segue :

Anno 1877 L. 200,000
» 1878 » 1,800,000

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato per scrutinio segreto al termine della seduta.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge posto al n. 13 dell'ordine del giorno:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Do nuova lettura dell'articolo 1.

TITOLO I. — Entrate.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del Bilancio, riscosse e versate in Tesoreria nell'anno 1873, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto A), nella somma di lire *mille trecento quaranta milioni settecento ottantacinque mila duecento sessantanove* e centesimi *cinquantanove*, cioè:

Entrate ordinarie	L. 1,180,656,713 03
Entrate straordinarie	» 160,128,556 56
	<u>L. 1,340,785,269 59</u>

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le entrate per fondi somministrati alla Tesoreria centrale dagli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, e regolarizzate durante l'anno 1873, sono constatate, secondo il prospetto C, nella somma di lire *un milione novecento ventinove mila duecento settantuna* e centesimi *novanta* (L. 1,929,271 90).

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

Art. 3.

I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1873 per spese ordinarie e straordinarie del Bilancio sono stabiliti, giusta il prospetto A, nella somma di lire *mille trecento ottantaquattro milioni seicento diciotto mila venti* e centesimi *ottantotto*, cioè:

Spese ordinarie	L. 1,197,052,506 95
Spese straordinarie	» 187,565,513 93
	<u>L. 1,384,618,020 88</u>

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *seicento ottantun mila cento quaranta* e centesimi *sessantacinque* (L. 681,140 65) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1873 per corrispondenti somme versate in tesoreria, come dall'allegato N. 1 al prospetto A.

(Approvato.)

Art. 5.

Sono approvati nella somma di lire *trentadue mila duecento novanta* e centesimi *otto* (L. 32,290 08) i pagamenti fatti durante l'esercizio 1873 in eccedenza ai fondi autorizzati per capitoli, come risulta dall'allegato N. 2 al prospetto A.

(Approvato.)

Art. 6.

Le uscite per fondi somministrati dalla tesoreria centrale agli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, regolate durante l'anno 1873, sono stabilite nella somma di lire *quattordici mila ottocento sessantaquattro* e centesimi *quarantanove* (L. 14,864 49) come risulta dal prospetto C.

(Approvato.)

TITOLO III. — Disavanzo.

Art. 7.

È approvato il disavanzo dell'esercizio 1873 risultante dai seguenti dati:

Entrate versate in tesoreria nel 1873, giusta il prospetto A	L.	1,340,785,269 59	
Pagamenti fatti dal Tesoro nel 1873, giusta il prospetto A.	»	1,384,618,020 88	
Disavanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1873	L.	43,832,751 29	
Entrate regolate nel 1873 per gli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato N.° 1 al prospetto C.	L.	1,929,271 90	
Uscite id. id.	»	14,864 49	
Avanzo sulla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie	L.	1,914,407 41	1,914,407 41
			41,918,343 88
Discarico dei tesorieri per casi di forza maggiore (prospetto C).	L.	45,930 00	
	L.		41,964,273 88

(Approvato.)

TITOLO IV. — Resti attivi e passivi.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1873, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, ascendono, giusta il prospetto B, a lire *centodiciotto milioni centoquarantamila ottocento sessantaquattro* e centesimi *cinquantanove*, cioè:

Entrate ordinarie	L.	57,318,805 30
Entrate straordinarie	»	60,822,059 29
	L.	118,140,864 59

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

sura dell'esercizio 1873 per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel Bilancio definitivo di previsione 1873, ascendono, giusta il prospetto *B*, a lire *centosessantotto milioni duecento trentaquattro mila cinquantatrè e centesimi venticinque*, cioè:

Spese ordinarie	L.	70,690,149	60	
Spese straordinarie.	»	97,543,903	65	
	L.	<u>168,234,053</u>	<u>25</u>	<u>168,234,053 25</u>

Differenza in più nei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del Bilancio definitivo del 1873 L. 50,093,188 66

Le entrate rimaste da regolarizzare al 31 dicembre 1873 per fondi somministrati dagli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato n. 1 al prospetto *C*, sommano a L. 21,132 96

Le uscite id. id. » 2,418 49

Differenza in più nelle entrate sulle uscite . . . L. 18,714 47 18,714 47

L. 50,074,474 19

(Approvato.)

TITOLO V. — Situazione del Tesoro.

Art. 9.

Il conto del Tesoro alla fine del 1873 rimane stabilito come appresso:

	Attività	Passività
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1873	L. 125,089,900 52	»
Crediti di tesoreria	» 138,068,382 46	»
Debiti di tesoreria	» »	368,921,922 14
	<u>263,158,282 98</u>	<u>368,921,922 14</u>
con un debito di tesoreria di	L. 105,763,639 16	

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche di questo progetto si farà a suo tempo la votazione a scrutinio segreto. Ora passeremo alla discussione del progetto di legge segnato al n. 14 dell'ordine del giorno: Maggiori spese ai residui 1876 e retro, inscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1877.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto e del quadro *A* che vi è annesso.

Articolo unico.

Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1877 le maggiori spese nella somma complessiva di lire due milioni settemila cinquecentotto e centesimi tre (L. 2,007,508 03) pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1876 e degli anni precedenti, ripartibili fra i Ministri ed i capitoli secondo l'annesso quadro *A*.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

QUADRO A.

Capitoli		Importare delle maggiori spese di residui 1876 e retro	Totale
Numero	Denominazione		
Ministero delle finanze.			
39 bis	Assegni vitalizi a titoli di ricompensa nazionale per effetto degli articoli 5 e 6 della legge 7 luglio 1876, N. 3213	96,666 »	
102	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.	90,000 »	
201	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	9,093 »	
202	Spese pel compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	25,100 »	
			220,859 »
Ministero di grazia e giustizia.			
13	Dispacci telegrafici governativi.	10,050 »	
			10,050 »
Ministero degli affari esteri.			
10	Dispacci telegrafici governativi.	15,829 03	
			15,829 03
Ministero dell'istruzione pubblica.			
35	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero	10,000 »	
			10,000 »
Ministero dell'interno.			
57	Assegni a stabilimenti di beneficenza	14,400 »	
122	<i>Sarzana.</i> — Carcere giudiziario, lavori d'ingrandimento del carcere	100 »	
127	<i>Bergamo.</i> — Casa penale di San Francesco. Lavori per l'ampliamento dell'infermeria	282 »	
138	Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi.	25,290 »	
139	Casermaggio dei reali carabinieri.	5,120 »	
141	Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le provincie napoletane.	9,000 »	
143	Spesa per il ritiro delle armi della guardia nazionale.	30,000 »	
154	<i>Teramo.</i> — Carcere giudiziario. Lavori per l'isolamento del carcere	8 »	
155	<i>Spoletto.</i> — Carcere giudiziario. Lavori di complemento nella sezione delle donne	200 »	
			84,400 »
Ministero dei lavori pubblici.			
157	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, N. XII. Sistemazione del tratto fra Oulx e Cesana (Torino)	2,000 »	
158	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, N. XII. Costruzione di un ponte in muratura di metri 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana (Torino)	2,000 »	
			4,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	4,000 »	341,138 03

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

Segue QUADRO A.

Capitoli		Importare delle maggiori spese di residui 1876 e retro	Totale
Numero	Denominazione		
	<i>Riporto</i>	4,000 »	341,138 03
164	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI. Riparazioni al ponte della Catalana sul fiume Tanaro all'ingresso dell'abitato di Ceva e modificazione di un tratto di detta strada fra il suddetto ponte ed il borgo Torretta (Cuneo)	2,010 »	
169	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII. Compimento della linea fino al confine svizzero fra Cannobbio ed il torrente Valmara (Novara)	14,000 »	
177	Strada nazionale detta Vallarsa, n. XLIV. Costruzione del ponte sullo scolo Grassega nel tratto compreso fra i casuggiati di Ponte Piave e di Oderzo (Treviso)	4,500 »	
183	Strada nazionale pontebbana, n. LI. Ricostruzione del ponte stabile in pietra sulla roggia del Molino (Udine)	6,510 »	
199	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n. XXIX. Deviazione della salita del Bazzotto dopo Tavernelle (Pesaro)	1,000 »	
200	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n. XXIX. Deviazione del tratto dirimpetto al fossato di San Lazzaro nel comune di Fossombrone (Pesaro)	1,000 »	
201	Strada nazionale Cassia. Riparazioni al tronco deviato da Acquapendente al ponte Gregoriano sul fiume Paglia per un tratto di metri 156 fra le sezioni 18 e 28 (Roma)	3,550 »	
212	Strada nazionale da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona. Sistemazione del primo tratto da villa Langer presso Palermo fino al passaggio a livello della ferrovia (Palermo)	2,800 »	
218	Resti passivi dal 1861 e precedenti per le provincie napoletane	63,000 »	
262 bis	Ferrovia Asciano-Grosseto. Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatari	3,000 »	
	Ministero della guerra.		105,370 »
3	Stati maggiori e comitati	160,000 »	
12	Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	550,000 »	
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito	500,000 »	
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	220,000 »	
	Ministero della marina.		1,430,000 »
5	Stato maggior generale della regia marina	130,000 »	
	Ministero di agricoltura, industria e commercio.		130,000 »
31	Indennità di tramutamento agl'impiegati	1,000 »	
	TOTALE		2,007.508 03

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola e il progetto non constando che di un solo articolo, sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge:

Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232 per la costruzione di strade ordinarie.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda di parlare, s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

Art. 1.

Gli stanziamenti annuali delle spese approvate colle leggi 30 maggio 1875, N. 2521, e 9 luglio 1876, N. 3232, per costruzione di strade ordinarie sono modificati in conformità della seguente tabella:

anno	STANZIAMENTI relativi alla legge 30 maggio 1875 (N. 2521, serie 2 ^a)	STANZIAMENTI relativi alla legge 9 luglio 1876 (N. 3232, serie 2 ^a)
1877	500,000	5,000,000
1878	1,500,000	6,000,000
1879	2,000,000	6,000,000
1880	4,000,000	5,000,000
1881	7,000,000	3,000,000
1882	9,900,000	100,000
1883	10,500,000	»
1884	11,520,000	»
	46,920,000	25,100,000

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le somme da stanziarsi per le strade del Napoletano, della Sicilia e della Sardegna, a termini della legge 9 luglio 1876, N. 3232, saranno ripartite nei bilanci per gli esercizi 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882 come segue:

Ripartizione degli esercizi		1877	1878	1879	1880	1881	1882
RETE STRADALE a cui si riferiscono gli stanziamenti	Rete napoletana.	2,397,183 30	3,340,000	3,912,628 01	4,515,069 92	3,000,000	100,000
	Rete sarda	413,408 35	600,000	527,371 99	»	»	»
	Rete sicula	1,200,000 —	1,200,000	1,200,000	336,930 08	»	»
Num. d'ordine		1	2	3			
Capitolo 1877		70	78	81			

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Essendo stata distribuita la Relazione sul progetto di legge per l'aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena, sebbene non si trovi all'ordine del giorno, pure, se il Senato non credesse diversamente, io lo pregherei a volerlo discu-

tere oggi, e così si avrebbe pure il tempo di aspettare l'arrivo dell'onor. Senatore Caccia.

PRESIDENTE. In attesa dell'onorevole Senatore Caccia che deve parlare sulla legge: « Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia » lasciata perciò sospesa, se il Senato crede, si potrebbe passare alla discussione del progetto di legge: « Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena » di cui, se non erro, fu distribuita questa mattina la Relazione, dando però lettura della medesima, come il Senato è uso fare in simili casi.

Se non si fa opposizione, pregherò l'onorevole Senatore Tabarrini, Relatore, a dar lettura della Relazione, e quindi si passerà alla discussione del progetto.

Il Senatore TABARRINI, *Relatore*, legge:

« Signori Senatori. Alla frazione di Montisi del comune di Trequanda nel circondario di Montepulciano, per comunanza d'interessi e facilità di relazioni commerciali, conviene di aggregarsi al comune di S. Giovanni d'Asso nel circondario di Siena. Il distacco e l'aggregazione non si potè fare dal Governo per atto amministrativo, colle facoltà a lui deferite dalla legge comunale vigente, e confermate dalle leggi del 2 dicembre 1866 e del 18 agosto 1870, perchè i due comuni appartengono a mandamenti diversi, la circoscrizione dei quali altro che per legge non può essere mutata.

Era perciò necessaria una legge speciale; e per iniziativa parlamentare venne proposta alla Camera elettiva, dalla quale ebbe voto favorevole. Ora, la legge si presenta al Senato, e l'Ufficio Centrale non esita a raccomandarne l'approvazione; giacchè con questo mutamento di territorî, non si fa altro che secondare le istanze delle rappresentanze comunali interessate, le quali con rara concordia deliberarono in conformità dei voti delle rispettive popolazioni.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

« A decorrere dal 1° gennaio 1878 la frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, sarà annessa al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena. »

Non chiedendosi la parola su questo articolo, lo porrò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per le occorrenti disposizioni. »

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà cogli altri votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. Senatore Caccia, si porrà in discussione il progetto di legge che era stato sospeso, e che si trova all'ordine del giorno al N. 12, cioè: « Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

Si dà lettura al progetto:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia con le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

In ciascuna delle provincie siciliane è istituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, e proporli all'approvazione del Governo del Re.

La Giunta provinciale sarà composta:

1. di un Consigliere d'appello designato con decreto reale, o del Presidente del Tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2. dell'intendente di finanza;

3. dell'ingegnere capo del Genio civile;

4. di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

5. di un Consigliere di Prefettura da designarsi con decreto reale.

La Giunta sarà presieduta dal Consigliere d'appello o dal Presidente del Tribunale civile e correzionale.

Art. 3.

Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita con l'articolo 2.

Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale.

Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.

Art. 4.

La Giunta provinciale, prima di provvedere sulle dimande, richiederà il parere del Prefetto, del Consiglio provinciale, e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.

Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.

Art. 5.

La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle esigenze, della risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Giunta dovrà eziandio procurare, in quanto è possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, N. 1858.

La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.

Art. 6.

Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini ma appartenenti a

provincie diverse, il Prefetto ne informerà il Ministro dell'Interno.

In questi casi sarà designata con decreto reale quale fra le Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscrizione, e la Giunta a ciò designata dovrà, prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altre Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'art. 4.

Art. 7.

Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale.

Art. 8.

I comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877, proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

L'ammontare del debito da porsi a carico del comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione.

Art. 9.

Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli interessati di esaminarlo.

Una notificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato.

Art. 10.

Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla Giunta i loro reclami.

Art. 11.

La Giunta, esaminati i reclami, modificherà,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmetterà al Ministero dell'Interno.

Art. 12.

Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle Giunte provinciali e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Art. 13.

Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate, che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del Regno.

Art. 14.

Nulla è innovato pei casi contemplati nella legge 1° luglio 1873, N. 1484, e per quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, N. 2248.

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Comincerò dal lodare il Governo della sua sollecitudine di accettare questo progetto di legge venuto fuori per iniziativa parlamentare; e niuno meglio del Governo poteva conoscerne l'importanza, e ben pure rendersi ragione dell'urgenza di questo progetto di legge; avvegnachè desso a mio modo di vedere è l'esplicazione di una delle due fasi politico-amministrative e finanziarie, che si sono avverate in Sicilia dal 1817 in avanti.

Non parlo del reggimento interno della vecchia Sicilia ora che nella dotta e splendida Relazione scritta dall'on. Collega ed antico mio amico comm. Amari si ha veramente un monumento di ciò che furono i comuni di quelle illustri contrade. Io accenno a quelle istituzioni che in Sicilia furono applicate dal 1817 in avanti allorchando i Borboni lasciandola si trasferirono a Napoli, e fu per loro gioco forza di accettare le istituzioni francesi che già là erano radicate da un decennio.

Così quelle istituzioni rese in vari tempi, e con ordine, comuni alla Sicilia trassero seco quel che potrei dire nel linguaggio di un naturalista un vero cataclisma.

Oltrechè questa Sicilia, che era divisa in tre valli, fu per il lavoro apposito fatto dall'immortale astronomo Piazzi divisa in sette provincie, e per l'applicazione della legge comunale e dell'organico giudiziario, e del contenzioso amministrativo ne venne fuori la istituzione del circondario, del distretto, e delle provincie nel solo riguardo giudiziario amministrativo, ma restando i comuni per estensione quali erano fin dai tempi così bellamente descritti nella Relazione su enunciata.

E difatti nell'articolo 9° della legge dell'ottobre 1817 fu detto che i confini delle provincie furono quelli dei distretti, e quelli dei distretti i confini dei comuni.

Bensì con quelle nuove istituzioni applicate alla Sicilia, vennero a mutarsi tutte le antiche.

Si crearono le magistrature giudiziarie cioè: la Corte suprema di giustizia, le Corti civili e criminali e via di seguito: si crearono bensì i funzionari finanziari, cominciando dalle ricevitorie generali, e terminando ai percettori.

Si impiantò lo Stato civile in tutti i comuni, e così nel volgere di pochi anni ebbero piena attuazione i pubblici servizi che avean per primo limite la provincia, e per ultimo il territorio del comune.

E siccome ho accenato che fu fatta la ripartizione della Sicilia da tre valli in sette provincie, apparve indispensabile, ed anzi necessario il regolare la circoscrizione dei comuni, avvegnachè i comuni oltre di essere i confini delle provincie dovevano essere oramai disposti a rispondere a quelle grandi necessità di ordine pubblico che venivano fuori dall'importante novità in tutti i rami dei pubblici servizi.

Ed un tentativo si vide aver fatto il Borbone verso il 1828 con le disposizioni sancite per regolarizzare la circoscrizione dei comuni in Sicilia; ma venuto il 1830 e con esso le novità politiche della Francia e l'ascensione al trono di Ferdinando II, non più si volle pensare al meglio della Sicilia, ma al renderla più che pria soggetta all'accentramento governativo in Napoli.

Se non che per volger di anni e di tanti

politici avvenimenti, che in gran parte ruppero i disegni del Governo borbonico, si diede ascolto a tante ripetute rimostranze che venivano in tutte le forme dalla Sicilia e verso il 1855 si ordinò una Commissione col mandato di por mano al definitivo assetto della circoscrizione de' comuni siciliani.

E veramente io credo che poco dovrei dire di tale provvedimento governativo, ora che nella legge che vi è presentata, voi scorgete che in un articolo di essa viene levato di peso tutto quanto in quel decreto è stanziato; anzi invece di venirne ad indicare le prescrizioni una per una è richiamato il decreto testualmente.

Mi permetterà il Senato che io legga rapidamente un solo degli articoli delle istruzioni approvate con il suddetto decreto:

« Le Commissioni nel proporre le convenienti riforme mireranno ad ottenere i risultati che seguono:

« Che nell'ordine giudiziario si eviti il ritardo nella procedura, l'aumento nelle spese, l'agevolezza ai colpevoli di involarsi alle punizioni; che nell'ordine finanziario si faciliti la riscossione dei dazî, evitando per i contribuenti il pericolo di duplicazione e la distanza od il difficile tragitto per giungere al luogo ove risiede la cassa pubblica.

« Che nell'ordine amministrativo si eviti l'inesattezza del servizio del culto divino, della salute e dello stato civile. »

Procureranno quindi le Commissioni di distribuire i territori in guisa:

1. Che tutti i fondi fossero per quanto è possibile in istretta vicinanza, ed in agevole comunicazione col comune al quale appartengono.

2. Che i possessori ed i coltivatori di fondi che compongono un territorio dipendessero per la giustizia, per la finanza e per l'amministrazione da autorità residenti nello stesso comune che dovrebbe essere sempre il più prossimo, il più centrale, il più accessibile.

3. Che il territorio contenga per quanto si possa i fondi appartenenti ai naturali del rispettivo comune e non quelli dei naturali di altro comune.

Questi erano i grandi bisogni che si vedeva necessario di mettere in equazione, mercè le riformate circoscrizioni, con le leggi che vegliavano.

Però, venuto il 1860, sparirono e la Commissione e chi la nominò, non mica i bisogni di quegli ordinamenti civili.

Così adunque io ho giustificato che la circoscrizione dei comuni in Sicilia fu l'espressione della prima fase di grandi pubblici bisogni sviluppati dal 1817 in avanti dai nuovi servizi finanziari, amministrativi, giudiziari.

Dal 1860, a tutti vi è noto come a poco a poco le leggi italiane hanno surrogato quasi tutte le istituzioni della Sicilia. Mutate nel servizio amministrativo le principali discipline ed accordata per la prima volta autonomia ai comuni ed alle provincie: innovate da cima a fondo le istituzioni finanziarie sia nelle loro basi, sia nella loro attuazione di riscossione: mutato il sistema di viabilità, coordinati i consorzi fra provincie e comuni, si è appalesato altra fiata il bisogno di dar opera alla più esatta circoscrizione dei comuni.

E questi bisogni sono stati rilevati ufficialmente: una prima volta quando dopo taluni luttuosi fatti, su cui metto un velo per non ripeterli, e per definirli trasse a Palermo una Commissione d'inchiesta, e fra i suoi compiti quella Commissione credè esservi quello di proporre, come conducente a soddisfare gravi bisogni, a pacificare e giovare l'isola nella parte amministrativa, di proporre, io dico, la riforma della circoscrizione dei comuni. Una seconda volta è quella che in occasione di una inutile legge eccezionale sulla sicurezza pubblica, si credè un'altra Commissione d'inchiesta mandare in Sicilia. Era formata di personaggi distintissimi, di cui tre tratti dal Senato, tre dalla Camera, e tre dai funzionari amministrativi. Io non mi dilungo a riferire le dotte, e serie osservazioni di essa, e mi limito a leggervi soltanto quello che nelle ultime parole proponeva la Commissione:

« La Giunta persiste a credere che l'argomento delle circoscrizioni comunali sia dei più gravi e dei più urgenti a trattare, e non si perita ad esprimere la sua convinzione che sarebbe utile di modificare, con legge speciale, gli art. 13, 14, 15 e 16 della legge comunale e provinciale nel senso di ampliare per la Sicilia *la facoltà nel Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni*, uditi i Consigli comunali e provinciali, ed in conformità al voto del Consiglio di Stato. »

Da tutto ciò che rapidamente ho accennato, vien fuori il concetto che sì la riforma voluta dal Governo Borbonico, come quella a cui invitavano il Governo le due Commissioni d'inchiesta, era un'opera che bisognava farsi dal Governo esclusivamente, e mercè la sua opera autorevole.

E difatti fu sempre detto: date facoltà al Governo di venire a rettificare le circoscrizioni comunali. Nè quello era il primo incitamento che gli si dava, perciocchè nella Camera dei Deputati, alcuni di questi, come il Minghetti, il Rudinì, il Paternostro, ecc., avevano con un progetto nel 13 maggio 1871 domandato che passasse in legge la seguente loro proposizione:

« Le facoltà accordate al Governo dal § 2 dell'articolo 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, e prorogate con la legge 18 agosto 1870, n. 5815, si applicano a qualsiasi parte di territorio comunale qualora le sue condizioni economiche richieggano evidentemente la separazione della parte medesima da un comune e la sua aggregazione ad altro comune contermini e siano osservate le forme prescritte nel paragrafo suaccennato. »

Ma questo progetto cadde senza avere alcun seguito.

Però emerse più evidente il concetto di dare al Governo il mandato per attuare la rettifica delle circoscrizioni comunali, quando gli onorevoli Cesarò e Rudinì vennero a proporre alla Camera il progetto di legge così concepito:

« È data facoltà al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, uditi i Consigli comunali e provinciali ed in conformità al parere del Consiglio di Stato. »

Così parmi assodato che tutto ciò che nell'altro ramo del Parlamento avveniva in fatto di circoscrizione, sino anche all'iniziativa di questo progetto di legge, portava l'impronta di una ingerenza esclusiva del Governo, essendochè non altro che questo intendevano esprimere i proponenti di questa legge col dire: *è data facoltà al Governo di mutare la circoscrizione.*

Andò questa legge negli Uffici, e ne uscì modificata, ma in senso tale, che io credo che la modificazione fu più larga e più profonda, e direi più radicale di quanto se l'aspettavano gli stessi proponenti; avvegnachè mentre col-

l'articolo primo quasi si ripetono le parole del progetto dei due Deputati, si aggiunge (e qui il Senato debbe fissare la sua attenzione): *È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia (e sino a qui parrebbe tutta opera del Governo) con le norme stabilite dalla presente legge.*

All'articolo 2 si provvede alla costituzione delle Commissioni.

All'articolo 3 si dice: « Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge, i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita coll'art. 2.

« Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale.

« Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande. »

Ecco la radicale e profonda, e quasi direi inavvertita mutazione che ebbe questo progetto di legge nel momento in cui fu presentata la Relazione alla Camera.

E dico inavvertita, perchè i preliminari, e storici e legislativi e la proposta parlamentare, menavano a ritenere di volere che in questa congiuntura fosse tutto in facoltà del Governo il dare opera alla mutazione della circoscrizione territoriale dei comuni. Eppure senza darne alcuna ragione, con l'articolo terzo fu votato che son i comuni soli elevati ad esercenti del diritto, che questa legge pareva conferire al Governo con l'articolo primo. E per conseguenza se i comuni o non si affrettassero o non volessero durante i tre mesi, a pena di decadenza, fare le espresse domande di riforma, la legge diventerebbe lettera morta.

Se a taluno sembrasse che anche al Governo si spetterebbe quella facoltà nel caso di silenzio dei comuni, io mi riserverò dimostrarne, anche più largamente, erroneo il concetto, giacchè in tutto il seguito di questa legge non c'è parola per la quale in mancanza della domanda dei comuni faccia sorgere nel Governo la facoltà stessa.

Il Relatore crede che gli articoli 5 e 6 venissero anche ad accordare al Governo siffatta facoltà. Ma io mi permetterò, se questa opinione da lui venisse sostenuta, di pregarlo

di leggere con me i citati articoli, e saprò certo convincerlo che essi non sono altro che lo sviluppo delle forme che devono seguire a quella domanda necessaria ed imprescindibile che si è visto proclamare con l'articolo 3.

Così nell'altra Camera questa legge, a creder mio, ha cambiato natura, ha subito una fase interessantissima, avvegnacchè cessa di essere un'attribuzione speciale del Governo, che è il solo il quale ha il dovere di provvedere ai pubblici bisogni da me testè enumerati, che è il solo che, per ragione di sicurezza pubblica, di servizio amministrativo, d'istruzione, di riscossioni di tasse, di opere stradali, debbe per sua essenza provvedere onde non siano distorti, manomessi, alterati o non curati; il Governo invece vien messo da canto, e rimane soltanto ai comuni la facoltà di domandare l'esecuzione di questa legge infra brevissimo termine, ed a pena di decadenza.

Parrebbe insomma che non siasi creduto essere questa una bisogna in cui si fondono tanti grandi interessi sociali, quanto non son quelli stati messi avanti dai precedenti legislatori, dalle Commissioni d'inchiesta, e ripetuti da me, ma che piuttosto fosse un tornaconto di accrescimento di decimi addizionali per i comuni chiedenti la rettifica, e che solo alla loro volontà stesse bene affidato che le attuali circoscrizioni pur tanto deplorate nel pubblico interesse avessero o no a subire una variazione.

Io credo perciò che mercè questo articolo terzo resti offeso lo spirito della legge che è stata sancita dall'altro ramo del Parlamento, e che la radicale mutazione non sia stata neppure avvertita.

Ma poichè ho fatto una dimostrazione inoppugnabile dell'essere questa una legge eminentemente necessaria, e dell'essere imposta dai pubblici bisogni dei servizi dello stato, perlocchè nel Governo io riconosco l'obbligo e il diritto di attuarla a seconda delle speciali disposizioni e delle correlative istruzioni, a me appare proficuo, o Signori, di proporre tale un'aggiunta all'articolo terzo, che tutte le difficoltà potrà appianare, e che renderà di vera ed assoluta riuscita i provvedimenti di questo progetto di legge.

Nè si creda che sia stato da me escogitato questo riparatore provvedimento. Voi ricorde-

rete, o Signori, la legge da noi votata sulle strade comunali obbligatorie. Se le strade si facevano con un sussidio che il Governo stanziava annualmente nel bilancio della spesa, erano però tutta opera dei comuni, i quali, colla creazione del fondo speciale, e con il soccorso del lavoro a giornate; delle barriere e di altri mezzi doveano pergiungere alla costruzione di quelle strade. Però, siccome le strade comunali nel fondo costituivano pure una grande necessità speciale, siccome dalle medesime lo Stato giustamente spera la buona attuazione di tanti pubblici servizi, in quella legge si venne a fissare un primo termine, entro il quale i comuni che pur avevano la facoltà di costruirle, doveano presentare gli elenchi delle strade a costruire, e quindi un secondo più largo termine per eseguire le suddette strade. Però, spirati inutilmente tali termini, fu sancito che di codeste facoltà ne fosse investito il Prefetto della provincia, affinchè un così evidente pubblico bisogno non resti frustrato, e non dipenda dal tornaconto dei comuni il non pergiungere una volta a rimuovere questo gran danno, questa piaga di gran parte dell'Italia, cioè la mancanza di strade comunali. Che si vuol di meglio, o Signori?

Perchè non chiamare ad prestito in questa legge siffatte disposizioni? Io dico: per una legge come questa, informata a motivi d'interesse pubblico, tanto il Governo che i comuni debbono sentire la necessità di arrivare al fine, di attuarne cioè le disposizioni.

Io quindi sarò pronto, quando arriveremo all'articolo terzo, di proporre un emendamento, pel quale, tuttavolta che dai comuni, nel termine ad essi prefisso, non fosse esercitata la facoltà che loro si è data, insorga lo stesso diritto nel Prefetto, il quale, nella stessa maniera e per la stessa via tracciata ai comuni, potrà esercitare tale facoltà. E così il Governo sarà sicuro, ed il paese tranquillo, che questa non sarà una legge illusoria, e che conseguiremo una volta il tanto ambito fine di rettificare la circoscrizione di quei comuni nell'interesse pubblico, più che nel privato. Non avremo così più a lamentare il difetto della sicurezza pubblica, le spese eccessive fatte pei testimoni nei giudizi criminali e correzionali, e tutto quel corredo di inconvenienti e mal servizio che sono da cinquant'anni deplorati nell'ammini-

strazione comunale, nella provinciale, ed in quella dello Stato. Così, spero, arriveremo a quel fine, al quale questa legge tendeva, col provvedere ad un bisogno che vien fuori dalla seconda fase della riforma finanziaria, amministrativa e giudiziaria della Sicilia, e potremo esser sicuri di aver dato opera ad una legge che sarà seria nei suoi risultati, e non ispetterà al tornaconto di alcuno farla seppellire per sempre.

Mi riservo dunque, all'articolo terzo, di proporre un emendamento che risponda al pensiero che testè ho esposto.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Io non posso che ringraziare l'on. preopinante delle gentili, ancorchè non meritate, parole che ha detto a proposito della mia Relazione che il Senato avrà letta. Se i signori Senatori hanno avuta la pazienza di percorrere questa Relazione, avranno ivi trovate tutte le ragioni che oggi potrei dire; ond'io non le replicherò altrimenti e mi riservo di farlo qualora venissero oppuguate.

L'onorevole preopinante è di certo informato come me e meglio di me di tutto ciò che può riguardare la Sicilia medioevale ed altresì è specialmente informato della Sicilia moderna; perchè, mentre io fin dal 1842, allontanatomi dalla Sicilia soggiornai in paesi stranieri, l'onorevole preopinante rimase sempre in Sicilia, vi occupò anzi altissimi posti, i quali gli davano modo di conoscere perfettamente l'andamento dell'Amministrazione.

Con tutto ciò debbo ricordargli che forse è meno esatta una delle circostanze da lui accennate; la quale circostanza precisamente non si riferisce all'ultimo periodo, ma si bene ad uno anteriore, a quello cioè quando la Sicilia passò dall'antico regime al regime della ristorazione borbonica, 1816-1817.

L'onorevole preopinante crede che in quell'occasione sia stata prescritta una nuova circoscrizione dei comuni; nel mentre invece la circoscrizione territoriale non fu mutata dai Borboni, pei quali mi rallegrò che l'onorevole preopinante abbia lo stesso abborrimento che ho io.

La circoscrizione territoriale della Sicilia, credo averlo rassegnato nella mia Relazione, restò ancora tale come uscì dal medio-evo, e

cioè dalla fine dell'undecimo o della metà del duodecimo secolo: essa è rimasta la stessa fino ad oggi. Si è soltanto rappezzata: si è tolto un pezzo di qua e si è aggiunto un pezzo di là; e questo rappezzamento ha reso anzi quella circoscrizione ancora più mostruosa di quella che fosse appena istituita per lo primo la feudalità.

L'onorevole preopinante crede che al 1812 la Sicilia fosse stata divisa in provincie. No, la circoscrizione alla quale ha alluso l'onorevole preopinante non ebbe luogo nel 1817, ma si bene nel 1812 quando l'isola con l'opera del celebre astronomo Piazzi non fu divisa in sette valli o vogliam dire provincie, ma in 23 distretti; e ciò ho ricordato anche nella Relazione.

Senatore CACCIA. No, no.

Senatore AMARI, *Relatore*. Siccome questi distretti furono disegnati a matita sopra una carta qualunque che si aveva allora, si pensò che ciò bastasse agli intenti del nuovo ordinamento politico e che col tempo poi si andrebbe accomodando in forma più adatta alla configurazione del suolo, e la riforma si andrebbe estendendo ai territorî comunali; ma il desiderio di questo accomodamento è durato sempre e non si è effettuato mai.

Nel 1817, quando i Borboni ritornarono a Napoli, e, stracciata la costituzione in Sicilia, vollero dare una sembianza di amministrazione civile, cioè a dire fecero una cattiva copia delle istituzioni francesi, delle istituzioni del dispotismo napoleonico, di cui era stata fatta la prima prova nelle provincie napolitane, fu allora che i 23 distretti del 1812 si aggrupparono in 7 provincie, con decreto degli 11 ottobre del 1817. Io dunque sono perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante su tutte le ragioni che muovono adesso come allora e più fortemente a modificare la circoscrizione territoriale dei comuni.

Ma io debbo fare osservare all'onor. Caccia, che il meglio è sempre nemico del bene. Se noi adesso vogliamo mutare e rimpastare con la carta topografica alla mano tutte le circoscrizioni comunali, studiandoci a renderle perfette tutte a un tratto e riparando ai disordini attuali, ne ripareremo sì alcuno, ma correremmo il rischio di produrne molti altri, più numerosi e forse più gravi che non siano gli attuali.

Perciò io sono di avviso che il partito a-

dottato dalla Camera dei Deputati, cioè a dire di riformare le circoscrizioni territoriali sulle domande dei comuni interessati, i quali sanno meglio delle autorità centrali ciò che loro conviene, son di avviso, io dico, che questo partito riuscirà il più opportuno.

L'onorevole preopinante vede che nella legge non è menomamente scemata l'autorità centrale del Prefetto nè del Governo, i quali potranno riparare a tutti gli inconvenienti che si presentassero nelle domande de' comuni.

Da un'altra parte possiamo noi temere che quei comuni interessati non facciano valere i loro diritti quando sono tanto interessati? Il grande interesse che hanno tanti comuni alla riforma dei territori, io, se non m'inganno, l'ho dimostrato nella Relazione: e l'onor. preopinante non ne disconviene. Sono interessati i comuni per molte cagioni, e la precipua è quella dei centesimi addizionali che aggravano i comuni sforniti di esteso territorio; i quali comuni non possono vivere, non possono soddisfare agli obblighi loro imposti dalla legge ed ai bisogni particolari creati dal viver civile.

Per ciò credo che noi abbiamo le migliori guarentigie ond'essere sicuri che sarà domandata la rettifica di tutte le circoscrizioni che attualmente avvantaggiano pochi comuni a grande scapito di molti altri.

Di questo, io lo replico, noi possiamo essere sicuri.

Dunque il partito adottato dalla Camera dei Deputati è savissimo. Se qualche comune non avesse il coraggio di domandare la riforma della sua circoscrizione, io credo che il Prefetto, la Deputazione provinciale e tutte le autorità che sono chiamate a sorvegliare l'amministrazione comunale non mancheranno di promuovere la riforma, e poi, caso mai non bastasse il termine assegnato dalla presente legge, il Governo non avrebbe a far altro che a presentare due parole di progetto di legge, per fare prolungare il termine, e riparare all'inconveniente notato dall'onorevole preopinante.

Ma torno a dire, che il meglio è nemico del bene: e questa volgare massima della esperienza si adatta benissimo alla stagione che corre. È già l'otto di giugno, e il Parlamento è vicino a prendere le sue ferie; che faremmo noi modificando questa legge? Io non sono di

quelli che pensano che il Senato per questa sola ragione debba lasciar passare le leggi che non gli sembrano giuste nè opportune.

Ma qui non siamo nel caso. Qui ci si fa vedere da lungi un possibile miglioramento della legge, un miglioramento che senza alcun dubbio si potrebbe ottenere in appresso, se fosse necessario.

Ora, che faremmo noi, rimandando la legge, per la speranza di questo miglioramento? Le faremmo saltare a piè pari un anno; non ci è dubbio che si salterebbe un anno per lo meno! Rifletta il Senato che questa legge ha per sè la proposta giustamente ricordata dall'onorevole Caccia, la proposta, dico, di due Commissioni d'inchiesta; quella per la provincia di Palermo e più largamente quella per la Sicilia; ha per sè anche la favorevole testimonianza, non dico de' rappresentanti della Sicilia, perchè i Deputati rappresentano la Nazione non già i comuni, ma la testimonianza per certo di uomini che debbono conoscere meglio degli altri le condizioni e i desiderî dei Collegi che li hanno eletti. Ora, alla Camera dei Deputati è accaduto il singolare caso che tutti i Deputati Siciliani si sono trovati d'accordo a favor del progetto di legge; ed anzi alcuni Deputati di paesi che prima erano forse contrari perchè i loro interessi non erano assecondati, costoro, io dico, furono talmente colpiti dal voto generale, dal favore ond'era accompagnata questa legge, ch'essa fu approvata senza sostanziale opposizione.

Credo che il signor Ministro che fu presente alla discussione nell'altro ramo del Parlamento è testimone della esattezza della mia affermazione: se non m'inganno, egli stesso ha fatta valere questa ragione.

In tale stato di cose, io prego l'onorevole preopinante di ritirare questo suo emendamento, il quale, replico, per conseguire il meglio farebbe perdere l'utile.

Io non so se ulteriormente avrò occasione di parlare; ma in caso che no, ricorderò in pochissime parole al Senato quali erano le mie ragioni principali.

La ragione principale è stata ricordata pur ora: in molti comuni l'abitato è lungi dal centro del territorio; per cui sono malagevoli l'amministrazione della giustizia, la vigilanza su la sicurezza pubblica, il concorso alle elezioni co-

munali, la riscossione delle tasse; tutto ciò in molti luoghi va a male precisamente per la lontananza di alcune parti del territorio le quali sono molto più vicine all'abitato di un altro comune. Ricordi il Senato le raccomandazioni delle Commissioni d'inchiesta. Tenga presenti finalmente le petizioni dei comuni, tutte favorevoli, e nessuna contraria. Io non ricorderò una per una coteste petizioni perchè le ho citate nelle Relazioni e non è necessario aggiungere i nomi dei comuni.

Ma giacchè ho la parola farò al signor Ministro dell'Interno una raccomandazione.

Nell'articolo 7 del progetto si legge:

« Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale ».

Ora, noi abbiamo una carta topografica della Sicilia compiuta pochi anni addietro dallo stato maggiore del nostro esercito, carta esattissima, salvo forse qualche appunto che si potrebbe fare sui nomi che non raccogliendosi bene dalla bocca de' contadini si trovano talvolta sbagliati, oltrechè in molti poderi si è messo il nome del possessore attuale invece di quello antico e comunissimo del luogo.

Ma, salvo questi nei, la carta è bellissima; è stata lodata all'Esposizione universale di Parigi, e da tutti gli stati maggiori di Europa.

Ora, io dico: perchè avendo questa ottima carta topografica, vogliamo noi entrare nella via di far fare delle piante e delle perizie? Capisco che in certi casi la pianta topografica, non essendo sopra una scala abbastanza larga, lasci qua e là dei particolari da rettificare; ma è inutile di farci incontro ad una spesa e ad una perdita di tempo, enormi l'una e l'altra.

Perciò io pregherei l'onorevole signor Ministro che nel Regolamento che dovrà fare per l'esecuzione della legge, dica che quando basta un foglio della carta topografica, non si spendano delle migliaia di lire per fare una pianta.

Degli ingegneri disposti a far piante credo che se ne trovi in gran numero, onde è bene di risparmiare l'opera loro il più che si possa.

Ho detto nella Relazione che in una petizione presentata al Senato dal comune di Bagheria, vicinissimo a Palermo, la Giunta co-

munale, entrando nei particolari delle frazioni di altri territorî che si dovrebbero aggregare al suo, ha presentato uno squarcio della carta topografica dello Stato maggiore, la quale si vende a 2 o a 3 lire il foglio. Questo esempio si potrebbe seguire senza il menomo inconveniente da molti altri comuni.

Io propongo poi di trasmettere all'onorevole signor Ministro questa petizione del comune di Bagheria, la quale, scendendo ai particolari, è inutile che rimanga negli archivî del Senato, e servirà piuttosto all'onorevole signor Ministro, quando gli saranno presentate le domande nei modi prescritti dalla presente legge, onde egli ne potrà tenere quel conto che crederà migliore.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anzi tutto mi unisco alle lodi dell'onor. Senatore Caccia per la dotta Relazione dell'onor. Senatore Amari; sarebbe presunzione la mia se volessi trattare l'argomento come egli l'ha trattato.

Del resto l'onor. Senatore Caccia ha limitate le sue osservazioni unicamente alla facoltà che con questa legge è accordata al Governo pei comuni che ne fanno domanda fra tre mesi, ed io limito la mia risposta a queste sue osservazioni.

La questione delle circoscrizioni territoriali riesce sempre sommamente difficile ma lo è di più in Sicilia. È questa per quel paese una vecchia questione, che si è più volte agitata e mai si è risolta. Convieni pure por mente alla ragione principale che ha determinato le due Commissioni d'inchiesta a raccomandare al Governo la soluzione di questa questione.

Esse si sono preoccupate del disordine che si produce nei diversi comuni di Sicilia pel modo come sono distribuiti, indipendentemente dalle considerazioni finanziarie, e ne hanno fatta una questione di interesse locale.

Faccio questa avvertenza poichè mi serve per dimostrare all'onor. Senatore Caccia il pericolo che si incontrerebbe se si desse in questo momento al Governo una facoltà illimitata.

Io sono sicuro che quasi tutti i comuni di Sicilia, interessati, presenteranno nel tempo stabilito la dimanda: questa sicurezza la desumo dal non essere arrivata nè al Parlamento nè al Governo veruna domanda contraria alla legge.

Anzi dai rapporti che il Governo ha ricevuto dalle autorità politiche risulta che questa legge è un desiderio generale del paese.

Ma quale sarebbe il pericolo se la facoltà fosse data al Governo? Accadrebbe questo: se una volta sola il Governo l'esercitasse, produrrebbe del malcontento, ed otterrebbe l'intento contrario a quello che il Governo si propone.

Ritengo sia bene fare questo primo esperimento e lasciare la libertà ai comuni. Quando i comuni non facessero la domanda, il Governo avrebbe il dovere di provvedere, e l'onorevole Senatore Caccia deve essere convinto che il Governo avrebbe cura di tutelare non solo gli interessi locali, ma principalmente i generali e quelli d'ordine pubblico.

Io ho voluto occuparmi di questa questione, e studiarla come una di quelle che possono servire a dare talune giuste soddisfazioni alla Sicilia; e mi son convinto che quanto meno il Governo vi prenda parte, altrettanto si riuscirà a togliere di mezzo le difficoltà che vi sono.

L'onor. Senatore Caccia ha voluto in certo modo fare un raffronto fra questa legge e quella delle strade obbligatorie. Ma, io lo prego a riflettere che la legge che riguarda le strade obbligatorie ha assolutamente un aspetto di interesse generale. Molti comuni possono non avere interesse alla strada, e può esservi l'interesse generale che si faccia. Invece un comune può avere interesse ad ampliare il suo territorio senza che per nulla questo rifletta l'interesse generale; ed in questa legge io credo predomini l'interesse locale.

Non perchè la Camera è prossima a dar termine a' suoi lavori, giacchè questo non potrebbe mai essere d'impedimento al Senato di modificare le leggi che giudicasse emendabili, ma per quello che ho già detto, cioè che temerei di pregiudicare la questione e di diminuire i buoni effetti della legge, io prego l'onorevole Caccia a non volere ulteriormente insistere nel suo emendamento. Se fosse adottato, molti comuni non prenderebbero più l'iniziativa, per ragioni che adesso è inutile di enumerare, ed aspetterebbero lo facesse il Governo; il che susciterebbe del malcontento, e si direbbe che il Governo per delle considerazioni politiche ha contentato piuttosto l'uno che l'altro.

Per queste considerazioni rinnovo ancora una

volta le mie preghiere al Senatore Caccia a non insistere nel suo emendamento, ed a lasciar fare lo esperimento della libertà ai comuni.

Il Governo può prendere un impegno per quanto riguarda l'avvenire. Io assumo quello che, nel caso la legge non producesse gli effetti che speriamo, il Governo sarà sollecito di presentare una nuova legge per correggere la negligenza dei comuni.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Sarei stato prontissimo ad accondiscendere alle domande del Ministro se io non avessi ancora in mente di esporre al Senato talune ragioni che bensì credo utile dire al Ministro onde non insista a che io ritiri il mio emendamento.

Varî sistemi si possono adottare in fatto di circoscrizione.

Il primo sistema muoverebbe dal principio che i comuni non sono proprietari dei territori su cui attualmente esercitano la loro amministrazione, e questo sistema è quello che è stato riconosciuto in tutti i tempi, ed è riconosciuto anche nel progetto di legge attuale.

Applicando questo principio sino alle ultime sue conseguenze si avrebbe potuto ottenere che la circoscrizione unicamente fosse coordinata a quei pubblici bisogni che sono più che da altri benissimo conosciuti dai terrazzani, e così un comune grande, che ha un territorio con degli angoli rientranti e riescenti, che va a frastagliare la circoscrizione di un altro comune, si vedrebbe facilmente ridotto a proporzioni opportune a schivare i deplorati inconvenienti. Quest'altro comune che aveva una minore estensione otterrebbe dalla novella circoscrizione una proficua rettificazione, ed un accrescimento da far tornare la quiete, e fare scomparire le anomalie avvertite nell'attuazione de' pubblici servizi.

Ma non si poté adottare questo primo sistema così semplice e netto. Si è considerato che i comuni attualmente, ossia dopo le novità suaccennate avvenute dal 1860 in avanti, han dovuto sobbarcarsi a molti pesi di pubblici servizi. Hanno contratto all'uopo dei debiti, e alla soddisfazione di questi hanno allocato i centesimi addizionali avuti dalle novelle leggi. Ora, se da un comune, vasto ma irregolare che sia nella sua grafica posizione, voi togliete un pezzo

di territorio, e lo aggregate ad un altro più ristretto che gli sta d'accanto, voi dovete tantosto far passare su questo comune la rata di debito che corrisponde a quei centesimi addizionali, che quel comune grande verrà a perdere, e che a sua volta acquisterà il comune finitimo.

Adunque il primo sistema da tutti preconizzato non puole essere attuato senza andare ad un altro sistema, quello che porta seco questo gravissimo correttivo dell'accollo del debito proporzionato alla cessione de' centesimi addizionali. Ora, da quia mio credere vien la grande difficoltà.

Il comune piccolo che è vicino al grande, una volta abbia fatta la domanda di rettifica, potrà esser certo, che una quota parte del debito va ad essergli gravata. Ma potrà averne conoscenza dell'ammontare per fare con sicurezza i suoi calcoli, ed esaminare se con lo acquisto dei centesimi addizionali abbia modo almeno di pagare gli interessi del debito che il grande comune ha fatto per le scuole, per la sua salubrità, per le sue strade, per la sua illuminazione e simili? Or sibbene i debiti per siffatte spese sono là impiantati nel bilancio del comune, pure non è cosa pronta il conoscerli tanto celeramente quanto vuole questa legge che il trimestre a pena di decadimento fa correre dalla promulgazione, badate, e non dalla pubblicazione di questa legge.

Addippiù per lo articolo ottavo di questo progetto viene trasportata, come conoscete, una quota di questo debito che corrisponde alle proporzioni in cui i centesimi addizionali delle terre sottratte stanno al totale debito; ma voi, signori Senatori, dovete considerare che gittate questi debiti su comuni che mentre fanno tesoro di quelle rate di centesimi che gravano le glebe che si staccano, questi comuni avranno però sopra a loro non pure i loro antichi debiti, ma il debito in capitale che hanno avuto accollato e che devono pur pensare ad estinguere e che senza forse non troveranno nei centesimi un mezzo di ammortazione della sorte, e dei frutti.

Fatte queste considerazioni che è ben lieve cosa venir elevate da chi deve fare un passo irretrattabile, io credo che tutta la gioia sorta nei comuni, dai quali sino ad ora siamo stati copiosamente forniti di dimande di rettifica, è stata cagionata dal perchè non si supponeva

che sorgesse nella Camera dei Deputati l'articolo ottavo della legge. Nel primitivo progetto di legge che celeramente arrivò alla conoscenza dei comuni siciliani non v'era altro che due articoli e nissun sospetto di ciò che viene sancito dall'articolo ottavo.

In quello soltanto leggeasi la disposizione autoritaria che il Governo faccia le ripartizioni, e poi altre disposizioni relative alla possibilità di revocare questa legge.

Ma quando per la totale innovazione di siffatto progetto con la surroga dello attuale emerse la necessità di codificare questo grande principio di giustizia, cioè che i comuni che domandano lo allargamento dei loro territorî debbonsi prendere in proporzione dei centesimi addizionali le rate dei debiti che si sono fatti sinora dall'altro comune, io non so quanto la gioia sia stata mitigata dalla notizia che si ebbe dalla proposta dello articolo ottavo. Ciò mi porta a conchiudere che la dimanda, di cui l'articolo terzo, vuole necessariamente che si faccia la produzione, malgrado che in un comune piccolo ci fossero quegli inconvenienti che già a sazieta abbiamo enumerati, tale dimanda, io dico, in vista del debito che va a cadere su di esso, e che il comune grande ha saputo e voluto contrarre pei suoi comodi e bisogni, non avrà affatto corso, e vorrà meglio veder sofferire i pubblici servizî, e non le tasche dei comunisti patire un'altra iattura.

Quindi lo scopo della legge attuale sarebbe interamente frustrato, e ben presto ci faremo accorti che è un provvedimento non adatto alle tante manifestazioni delle pubbliche autorità.

Io la do la iniziativa ai comuni di far la domanda: i comuni la facciano essi in quel termine perentorio che gli avete dato coll'art. 3. Ma spirato questo termine e quando non si saranno vedute arrivare quelle domande, che il contrasto d'interessi tutti peculiari ai comuni non ha fatto sorgere in base dell'articolo 8°, allora persuadetevi a far esercitare dal Prefetto la facoltà negletta dai comuni, rivendicandone il bisogno che ne hanno appalesato tutti i pubblici servizî, e sorpassando con la sua autorità le meno oneste ragioni che avrebbero fatto adottare la via del silenzio.

Io prego, anzi rinnovo la preghiera, che nel mio emendamento non si veda una cosa che possa far abortire una legge utilissima alla mia

terra natia, ma vi si veda solamente una pratica previdenza di quello che sarà per avvenire, e che non avremo saputo vincere sin da ora.

Finisco dicendo che testè ho ricordate le non poche autorevoli fonti che hanno dato per leggi simili all'attuale la piena ed esclusiva facoltà al Governo per attuarle, ma non ho ricordato che fra le più recenti havvi quella per la rettifica del comune di Monreale.

Ebbene, per Monreale si è fatta una legge onde rettificare l'attuale circoscrizione, così vessatoria e così dannosa.

Ebbene, come si pronuncia questa legge? « Il Governo del Re è autorizzato a modificare la circoscrizione ecc. ecc. » Ma si sapeva certo che i comuni che stanno vicini a Monreale, hanno domandato millanta volte per mezzo dei Deputati la rettifica di questa circoscrizione; oppure il Governo l'ha presa nelle sue mani, e tanto la vuole per sè ritenere per quanto in questo schema di legge si dice che esso nulla innuova, nulla altera alla legge, che avete già pubblicata e che il potere esecutivo ha messo in esecuzione.

Dunque, sino al momento della legge per Monreale il sistema della rettifica della circoscrizione di un comune, ora (mi permetto significarlo con una parola, che il Collega Relatore contrassegna con carattere corsivo), era *autoritaria*; io prendo tale aggettivo dall'odierno modo con cui è chiamato il Governo di paesi non retti da costituzioni politiche.

A me, niuno negherà che finora si è andato per questa via: adesso la si vuol disertare. Mutatela pure, e lasciate a cuor leggero la iniziativa esclusivamente ai comuni, e non tarderete ad accorgervi come questi hanno un interesse contrario all'attuazione della legge per effetto dello art. 8°.

Quindi, se di adesione alla mia proposta non mi vedrò onorato, non perciò non insisterò nel mio emendamento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Incomincio d'onde ha finito l'onorevole Senatore Caccia. Precisamente perchè l'esperienza ha provato al Governo le difficoltà che nascono, quando gli è lasciata la facoltà di modificare le circoscrizioni, si è

creduto di accettare il sistema proposto per questa legge.

L'onorevole Senatore Caccia non può ignorare, e non ignora certamente tutti gli imbarazzi, tutte le difficoltà che l'attuazione della legge che riguarda il comune di Monreale ha sollevate.

Ma il Senatore Caccia crede che cesserà l'entusiasmo quando i comuni sapranno che una parte dei debiti, che sono stati contratti negli anni passati, ricadrà a loro carico.

L'onorevole Senatore Caccia ha dimenticato però, che vi è il corrispettivo nei centesimi addizionali che andranno a beneficio del nuovo comune in proporzione del debito che questo dovrà addossarsi.

Senatore CACCIA. Non vi sarà corrispondenza; sarà un'aliquota.

MINISTRO DELL'INTERNO. Potrà essere questione di centesimi più o centesimi meno, ma la corrispondenza vi sarà.

Io credo poi che il sistema di tirare sulla carta topografica delle linee per accomodare le circoscrizioni, sarebbe un sistema molto pericoloso, in quanto che bisogna tener presenti talune necessità, taluni interessi, e, se si vuole, anche taluni pregiudizî.

Per perfezionare le circoscrizioni fa d'uopo adottare taluni temperamenti; e non vi si riuscirebbe col solo criterio proporzionale del territorio.

Io son dolente di non potermi dichiarare persuaso delle ragioni dell'onorevole Senatore Caccia, e di dovere insistere nella mia opinione. E giacchè egli non crede di accogliere la preghiera che gli ho rivolta, la rivolgo al Senato, il quale spero approverà il progetto quale si trova.

Assicurò poi il Senatore Amari, che il Governo si varrà della carta topografica dello Stato-Maggiore, e ricorrerà alla perizia solamente quando la carta non fosse sufficiente a risolvere le questioni; il lusso delle spese non vorrà darselo il Governo per conto proprio, nè imporlo ai comuni.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Io vorrei solo aggiungere una parola a quanto ha detto l'onorevole signor Ministro. L'onorevole Caccia pensa che il

testo di questa legge sia un secchio d'acqua fredda gettato addosso ai comuni che vogliono domandare la riforma delle circoscrizioni. Sapendo che si deve pagare, dice l'onorevole Caccia, i comuni non domanderanno; per rispondergli mi basterà di ricordare al Senato l'ultima parte della mia Relazione, nella quale ho notato le date delle domande presentate dai comuni, le quali date sono tutte posteriori alla votazione della legge nell'altro ramo del Parlamento. Ciò vuol dire che quei comuni gradiscono la legge così come essa è. E poi l'onorevole Ministro ricordava benissimo che i comuni i quali guadagneranno territorio, è vero che avranno una quota di debito da pagare, ma godranno in compenso una maggiore quota di centesimi addizionali. Questa quota alla quale accennava l'onorevole Caccia, potrà essere maggiore o minore dell'onere che risulta dal debito. Essa non dipende esclusivamente dalla cifra dei centesimi addizionali, ma dai debiti dei comuni, ai quali apparteneva la frazione di territorio distratta; i quali debiti possono essere talvolta più gravi e talvolta più lievi.

Io convengo coll'onorevole Senatore Caccia che in ordine alla circoscrizione, non si possano accampare diritti sul territorio, perchè la circoscrizione territoriale è ordinamento amministrativo, e non dà nemmeno un'ombra di diritto di proprietà. Ma non si può negare da un'altra mano che il mutamento di circoscrizione possa portare talvolta delle gravi perturbazioni nella amministrazione di qualche comune; e però non è da meravigliarsi che il comune che possedeva un esteso territorio, ami di non vederselo diminuito.

Del resto io credo che il mettere innanzi questa spesa sia anche espediente utilissimo per far scemare le pretensioni di certi comuni.

Ad ogni modo la legge, com'è, mi pare equa, utile e pratica e però credo che meriti l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Si-

cilia con le norme stabilite dalla presente legge.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo 1.º

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

In ciascuna delle provincie siciliane è istituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, e proporli all'approvazione del Governo del Re.

La Giunta provinciale sarà composta:

1. di un consigliere d'appello designato con decreto reale, o del Presidente del Tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2. dell'intendente di finanza;

3. dell'ingegnere capo del Genio civile;

4. di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

5. di un Consigliere di Prefettura da designarsi con decreto reale.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ho domandato la parola sull'articolo 2, non già per fare una proposta, perchè l'importanza e l'urgenza della legge è tale che in verità non mi assumerei la responsabilità di gettare, come si dice, un bastone attraverso le ruote, mentre per minima modificazione bisognerebbe rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra per altro opportuna una spiegazione o dichiarazione, e la spero dalla cortesia dell'Ufficio Centrale e forse anche del signor Ministro.

Vedo formata una Giunta per proporre al Governo l'approvazione delle nuove circoscrizioni, e la vedo presieduta da un Consigliere d'appello o da un Presidente di Tribunale, e ne vedo esclusa la prima Autorità amministrativa della provincia.

Nel mentre poi si domanda il parere del Prefetto, si costituisce una Giunta la quale può e deve sindacare tutti i pareri, compreso quello del Prefetto, al quale il più autorevole opinamento della Giunta può venire perfettamente contrario.

Un consigliere d'appello, un Presidente di

Tribunale, sarà un uomo rispettabilissimo, ma sarà un magistrato giudiziario non competente, o assai poco competente nella cosa amministrativa.

Però, secondo me, lo dico francamente, il Prefetto è posto per la risoluzione di questa grave questione in una condizione inferiore, umiliante; perchè egli è l'ufficiale superiore preposto all'Amministrazione, che per l'ufficio suo, gli studî, la pratica, l'elemento nel quale si svolge continua la sua azione, può e deve procacciare la maggior somma di criterî per fare un giusto apprezzamento della quistione delle circoscrizioni, della quistione assoluta e relativa, e dell'opportunità; e questo è relegato, per dir così, al secondo piano, chiamato a dare il suo parere, e poi Dio gliela mandi buona!

Io temo che adesso non sia più tempo a rimedio o correzione, senza correre il pericolo di perdere un altro anno per lo desiderato provvedimento, come ben diceva l'onor. Relatore a proposito di una quistione molto più grave. Io credo quindi che non sia il caso di fare una proposta, per non ritardare la promulgazione della legge: ma pure la questione è grave per la dignità dell'ufficio prefettizio; tanto più grave perchè si tratta di una regione, dove la podestà amministrativa, diciamo apertamente, ha bisogno di essere piuttosto rilevata, che depressa o trascurata. E soccorreva appunto bel modo di rilevarla in questa occasione, mettendola a capo di quel Consesso che deve esaminare, studiare, consultare e da ultimo proporre, colla maggiore autorità, quelle riforme tanto importanti della circoscrizione territoriale di quei Comuni. Per altro potrebbe darsi che nella compilazione di questo articolo, la costituzione di quella Giunta speciale colla esclusione della primaria Autorità amministrativa della provincia, fosse stata dettata da considerazioni che io in questo momento non saprei indovinare. Però una buona ragione detta in questo punto, potrebbe forse togliere quest'ombra; la quale se non fosse tolta colla dichiarazione che invoco, confesso la verità, mi pare ne sarebbero mortificate un pochino le Autorità primarie amministrative dell'Isola, che si troveranno perfino a vedere il loro avviso sindacato da un ufficiale loro dipendente, da un Consigliere di Prefettura

membro di quella Giunta che deve tener conto anche del parere del Prefetto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onor. Zini a leggere la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge, ed avrà la spiegazione che desidera. In essa troverà la ragione per cui il Prefetto non fa parte della Commissione.

Infatti all'art. 4 è detto:

« La Giunta provinciale, prima di provvedere sulle dimande richiederà il parere del Prefetto, del Consiglio provinciale, e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi. »

Come vede il Senato, non sarebbe stato possibile far presiedere la Commissione dal Prefetto, dovendo dare il suo parere: sarebbe stato giudice due volte; non è quindi esatto che al Prefetto è sottratta l'autorità che deve avere, segnatamente nelle questioni amministrative; anzi la legge gli dà una autorità anche maggiore di quella che ha la Commissione; la quale deve udire il parere del Prefetto, e del Consiglio provinciale.

Dopo queste spiegazioni, sono certo che l'on. Zini non insisterà nelle sue osservazioni.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io temo di essermi male espresso perchè mi avvedo che l'onor. Ministro non ha bene afferrato il senso delle mie parole. Non mi era sfuggito l'articolo 4, tanto è vero che ho rilevato come il Prefetto debba ritenersi mortificato nel vedere che il suo parere passa sotto il sindacato di una Commissione nella quale siede un suo dipendente, il Consigliere di Prefettura.

Io credo che l'articolo 4 potrebbe stare precisamente non parlando di parere del Prefetto. Nell'articolo 4 si domanda il parere degli interessati, e quindi delle Rappresentanze comunale e provinciale. Ed era ben ragionevole che la Giunta, la quale deve proporre le modificazioni, oda le ragioni delle parti interessate. Ma il Prefetto non è parte interessata; il Prefetto non appartiene al luogo; ma per l'altrezza del suo ministero rappresenta il Governo, che deve raccogliere tutti gli elementi, udire le ragioni delle parti interessate, l'avviso degli ufficiali del Genio civile e della Finanza, tutti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

quelli insomma che possono portare luce su questo argomento. Così s'intende. Ma che il Prefetto sia inteso in questione esclusivamente amministrativa, e il suo avviso venga sindacato da una Commissione di persone rispettabilissime, ma certo meno di lui autorevoli in fatto di amministrazione (e tanto meno autorevoli in quanto che vi fa parte un suo dipendente) io lo trovo fuori di posto e in un posto inferiore alla sua dignità ed al suo ufficio. E mi perdoni l'onor. Ministro, se così costituita questa Commissione speciale, a me non paia molto bene combinata. Certo si poteva far meglio.

Ad ogni modo mi astengo dal fare una proposta unicamente perchè il Senato non vorrebbe probabilmente oggi accogliere una modificazione di forma, che rinvierebbe una legge di tanta importanza per una modificazione di importanza secondaria. Ma credetti che fosse opportuno il rilevare questa che a me par menda, anche per la dignità dei Prefetti dell'Isola.

Io non faccio, ripeto, nessuna proposta e mi dichiaro pago delle dichiarazioni che il signor Ministro ha fatto, cioè che la dignità del Prefetto non si è voluta scemare e che gli si mantiene egualmente la sua autorità per il parere singolare che avrà a proferire.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Ho domandato la parola per fare osservare all'on. Senatore Zini che il Prefetto non resta escluso; ci è il Ministro dell'Interno che deve prendere parte.

Il Ministro dell'Interno deve sentire il Prefetto, e credo che appunto per questo è bene che il Prefetto non sia nella Giunta che dee compilare il progetto della riforma della circoscrizione. Il Prefetto poi corrispondendo col Ministro avrà sempre parte principalissima nell'affare, facendo conoscere al Ministro tutte le ragioni che coi suoi mezzi può arrivare a raccogliere meglio di ogni altro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onor. Senatore Zini a considerare che non è esatto il credere che il Prefetto non rappresenti un interesse. Il Prefetto rappresenta l'interesse del Governo. Quando si studia una circoscrizione non si deve solamente avere riguardo agli interessi

del luogo, ma si deve anche aver riguardo agli interessi generali dell'amministrazione della giustizia, agli interessi per la riscossione delle imposte. Ora, il Prefetto in questi casi rappresenta gli interessi del Governo, quindi diviene parte interessata; il Consiglio provinciale rappresenta gli interessi della provincia; invece il Prefetto rappresenta gli interessi dello Stato.

Il tenere poi il Prefetto estraneo alla Giunta che deve studiare e proporre le nuove circoscrizioni ha questo grandissimo vantaggio: i comuni interessati, tanto quelli che acquistano territorio, quanto quelli che ne perdono, non vedono che il Governo con la sua influenza prepondera nella Commissione piuttosto in un senso che in un altro; e l'onor. Senatore Zini ha dovuto osservare che si è cercato di comporre le Commissioni in maniera che l'elemento del Governo non preponderi.

Se si fosse messo il Prefetto nelle Commissioni, allora evidentemente non avremmo evitato questo inconveniente; però non si è voluto tenere estranea la Prefettura dalla Commissione e ne fa parte un Consigliere di Prefettura.

Per queste ragioni io sono sicuro che l'onorevole Senatore Zini, il quale ha tanta esperienza di queste cose, si persuaderà che vi è stata tutta la ragione per escludere il Prefetto, al quale però è data una autorità maggiore, dovendo egli esprimere il suo parere sulle proposte delle Commissioni.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ringrazio tanto l'on. Ministro quanto l'on. Relatore delle dichiarazioni che cortesemente hanno voluto fare sulle mie osservazioni; ma debbo confessare che non sono perfettamente persuaso. Piuttosto voglio dedurne che nel consentire ad escludere il Prefetto da queste Commissioni, il Governo ha fatto, dirò così, atto di delicatezza; cioè per non dare a credere che si volesse dalla preponderanza dell'elemento governativo pesare sulle deliberazioni di queste Giunte, più di quello che porta la ragione tecnica, finanziaria ed economica di quel lavoro. Io però non insisto ulteriormente perchè sarebbe improvvido che per una questione di forma si rimandasse ad un altro anno un progetto di legge così importante.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta di emendamenti, e nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'articolo 2°, di cui do nuova lettura.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 3.

Ne do lettura.

Art. 3.

Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita con l'articolo 2.

Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale.

Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io chiedo che questo articolo si voti per divisione, giacchè a mio modo di vedere i primi due incisi sarebbero approvabili, al terzo inciso io proporrei un emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, la votazione di quest'articolo si farà per divisione. Rileggo il 1° alinea per metterlo ai voti.

« Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita con l'art. 2. »

Chi approva questo primo alinea, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora il 2° alinea che è così concepito:

« Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale. »

Chi approva questo 2° alinea sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il terzo alinea suona così:

« Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande. »

La parola è al Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. A questo terzo inciso propongo un emendamento, che ho l'onore di trasmettere al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento proposto dal Senatore Caccia:

« Scorsi tre mesi, non si riceveranno nuove domande, e sarà dal Prefetto messa in esercizio la facoltà di cui all'articolo 1, seguendo le norme dettate per le domande dei comuni. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Senato comprenderà che io non posso accettare questo emendamento per le ragioni che ho dette di sopra.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io faccio osservare all'onorevole signor Presidente che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Caccia consiste in un'aggiunta; e se si mettesse a partito l'emendamento, e venisse respinto, verrebbe respinta anche la parte ministeriale; perciò bisogna che la votazione proceda per divisione; converrà cioè mettere ai voti la seconda parte dell'emendamento, onde resti intatta la prima.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole Senatore Scialoia.

Se non si fanno osservazioni in contrario, darò lettura della prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Caccia, che è perfettamente analoga a quella che leggesi nel progetto cioè:

« Scorsi tre mesi, non si riceveranno nuove domande. »

Coloro che approvano questa prima parte dell'emendamento, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora viene l'aggiunta del Senatore Caccia, del tenore seguente:

« e sarà dal Prefetto messa in esercizio la facoltà di cui all'articolo 1, seguendo le norme dettate per le domande dei comuni. »

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Avverto che io non posso dare il voto dell'Ufficio Centrale, perchè siamo due contro due, cioè due per l'accetta-

zione, e due per la non accettazione di questa aggiunta; perciò bisogna che il Senato decida.

MINISTRO DELL'INTERNO. Quanto a me, ho già dichiarato che non l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'aggiunta del Senatore Caccia, di cui ho data lettura.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 3, del quale si dà nuovamente lettura.

(Vedi sopra.)

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'

Art. 4.

La Giunta provinciale, prima di provvedere sulle domande, richiederà il parere del Prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.

Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.

(Approvato.)

Art. 5.

La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Giunta dovrà eziandio procurare, in quanto è possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbrajo 1855, N. 1858.

La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.

(Approvato.)

Art. 6.

Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini ma appartenenti a

provincie diverse, il Prefetto ne informerà il Ministro dell'Interno.

In questi casi sarà designata con decreto reale quale fra le Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscrizione, e la Giunta a ciò designata dovrà, prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altra Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'art. 4.

(Approvato.)

Art. 7.

Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale.

(Approvato.)

Art. 8.

I comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877, proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

L'ammontare del debito da porsi a carico del comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Nella prima parte dell'articolo 8° stanno scritte le seguenti parole (prego il Senato di onorarmi della sua attenzione); «I comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877.» Dapprima l'impressione di queste parole: «debito risultante dal bilancio approvato» sarebbe quella di significare che si accenni a un disavanzo, cioè: messo a ragguaglio l'introito e l'esito del bilancio, il disavanzo passivo sarà quello su cui si formerà la ripartizione. Ma in verità

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

non era questa la mente dell'articolo. Si voleva che nel durare della discussione di questa legge i comuni non avessero la bizza di crescere le cifre dei loro debiti nei loro bilanci dimodochè con questo mezzo avrebbero gittato, come diceva l'onorevole Senatore Amari, un doppio secchio d'acqua fredda sugli altri comuni. Si volle riparare a questa possibile mala arte, e si volle determinare che il debito la cui aliquota sarà trasportata sul comune contermine è quella che risulta dai debiti che sono iscritti nel bilancio del 1877, ma non quelli che risultano dal bilancio del 1877.

Pregherei l'onorevole Ministro, se accettasse questo mio modo di applicare la suddetta sanzione, che lo suffraghi colla sua parola, e forse poi in appresso lo spieghi con qualche circolare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'on. Caccia ha perfettamente interpretato il senso di quella disposizione di legge; non si può confondere il disavanzo col debito propriamente detto. Si è voluto invece dichiarare che i debiti iscritti nel Bilancio, e pei quali si pagano interessi ed una quota d'ammortamento, debbono risultare dai Bilanci dell'anno in corso; e di questi debiti una parte, cioè quella che corrisponde ai centesimi addizionali che gravano sul territorio ceduto, debba andare a carico del comune al quale si aggrega la parte del territorio.

Io non mancherò di spiegare, se pure ve n'è bisogno, con una circolare, il senso vero di questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti quest'articolo 8, di cui do nuova lettura.

(Vedi sopra.)

Coloro che lo approvano, sorgano.

(Approvato.)

Art. 9.

Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli interessati di esaminarlo.

Unanotificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato.

(Approvato.)

Art. 10.

Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla Giunta i loro reclami.

(Approvato.)

Art. 11.

La Giunta, esaminati i reclami, modificherà, se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmetterà al Ministero dell'Interno.

(Approvato.)

art. 12.

Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle Giunte provinciali e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

(Approvato.)

Art. 13.

Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate, che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del Regno.

(Approvato.)

Art. 14.

Nulla è innovato pei casi contemplati nella legge 1° luglio 1873, N. 1484, e per quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, numero 2248.

(Approvato.)

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà rimandato cogli altri alla votazione a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857.

Veramente la Relazione non fu distribuita prima di oggi, ed anzi ad alcuni lo fu soltanto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

pochi momenti or sono; il Senato però sa bene che trattandosi di una legge piuttosto di urgenza, si potrebbe dar lettura della Relazione ch'è già pronta e discutere il progetto oggi stesso.

Non essendovi opposizione, prego l'onorevole Senatore Trombetta, Relatore dell'Ufficio Centrale, di dar lettura della Relazione.

Il Senatore TROMBETTA, *Relatore*, legge:

Signori Senatori, questo progetto di legge, stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non offre argomento ad obiezioni. Si tratta semplicemente di determinare il numero d'uomini di primo contingente, che devono venire chiamati in servizio effettivo nell'anno 1878, secondo l'art. 13 della legge fondamentale sulla leva marittima, e di stabilire la somma da pagarsi per ottenere il passaggio dal primo al secondo contingente a termini dell'art. 74 della legge istessa. Così nell'uno come nell'altro oggetto la proposta dell'onorevole Ministro non differisce da quelle state approvate negli anni anteriori; essa è anzi perfettamente identica all'ultima legge sulla leva marittima in data del 7 luglio 1876.

Uno dei Commissari avrebbe desiderato, che, coll'occasione di questo disegno di legge, si fosse invitato il Ministro della Marina a voler sollecitare l'abolizione della facoltà di sottrarsi al servizio effettivo mediante il versamento di una somma, armonizzando per tal guisa la leva di mare con quella di terra; ma egli convenne ben tosto colla maggioranza dell'Ufficio Centrale, non esser questo il momento opportuno per toccare una questione, la quale può forse presentare qualche difficoltà, non potendosi misurare ad una medesima stregua le esigenze dell'esercito e quelle dell'armata. Ad ogni modo poi non sarebbe questa la sola modificazione, di cui abbisognerebbe la legge sulla leva marittima per essere messa in armonia con quella sulla leva di terra; e l'opportunità di cotali riforme, le quali debbono necessariamente essere gradualì, e richiedono profondi studi, vuol essere lasciata al senno dell'onorevole Ministro, che non può certamente venire appuntato di trascurare gl'interessi della marina.

Unanime pertanto l'Ufficio Centrale vi propone di approvare senz'altro il progetto.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1878 sulla classe dei nati dell'anno 1857.

Il primo contingente di questa leva è fissato a duemila uomini.

Se non si fanno opposizioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1878, il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, numero 427 (serie 2^a).

(Approvato.)

L'ordine del giorno è quasi esaurito, meno due o tre progetti di legge che non si sono potuti discutere trovandosi gli onorevoli Ministri impegnati nell'altro ramo del Parlamento.

L'ordine del giorno per la seduta di domani che si terrà alle ore due è il seguente:

Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi oggi stesso, e discussione dei seguenti progetti di legge:

Bonificazione dell'Agro Romano;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Organico del materiale della Regia marina militare;

Nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate Sarde;

Codice sanitario.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

Risultato della votazione:

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Votanti	73
Favorevoli.	70
Contrari.	3

(Il Senato approva.)

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

Votanti	73
Favorevoli.	67
Contrari	6

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).

